

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **280/1998** (ECLI:IT:COST:1998:280)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **VARI**

Camera di Consiglio del **06/05/1998**; Decisione del **07/07/1998**

Deposito del **17/07/1998**; Pubblicazione in G. U. **26/08/1998**

Norme impugnate:

Massime: **24080**

Atti decisi:

N. 280

ORDINANZA 7-17 LUGLIO 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1753 del codice civile promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1997 dal pretore di Bassano del Grappa sul ricorso proposto da Stocco Armando ed altro contro l'agenzia generale SAI di Vidale Giovanni Battista e Minicelli Giorgio S.a.s. ed altro, iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che il pretore di Bassano del Grappa con ordinanza emessa l'11 aprile 1997 ed

iscritta al r.o. n. 508 del 1997 - nel corso di un giudizio civile promosso da due subagenti di assicurazione per ottenere dal preponente il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di cessazione del rapporto - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1753 del codice civile, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, "nella parte in cui consente alle norme collettive, agli usi o alle pattuizioni individuali di derogare all'art. 1751 codice civile a sfavore del subagente di assicurazione";

che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata, nello stabilire che le norme dettate in materia di agenzia dal codice civile si applicano anche agli agenti di assicurazione, "in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa", avrebbe invertito "l'ordine di precedenza stabilito dagli artt. 1, 7 e 8 delle preleggi", ponendo in posizione subordinata le norme codicistiche e, conseguentemente, "declassando" l'art. 1751 cod. civ. da norma imperativa a dispositiva, tanto da consentirne la deroga da parte di disposizioni collettive, di usi e di pattuizioni individuali;

che, secondo il giudice a quo, essendo l'art. 1753 cod. civ. direttamente applicabile al rapporto di subagenzia assicurativa e venendo in rilievo anche per tale rapporto "la ratio sottostante al riconoscimento legislativo di un'indennità di scioglimento del contratto", ne deriverebbe, proprio in virtù dei rilevati effetti discriminatori della disposizione denunciata, una ingiustificata disparità di trattamento del subagente di assicurazione rispetto ad ogni altro agente o subagente;

che, a suo avviso, tale disparità di trattamento sarebbe da "ritenersi giustificata" nei confronti dell'agente di assicurazione, "figura che presenta peculiarità che la differenziano da quella degli agenti operanti in diversi settori", mentre, "non altrettanto può invece dirsi per i subagenti assicurativi".

Considerato che il giudice a quo nell'assumere, da un lato, la applicabilità del denunciato art. 1753 cod. civ. anche ai subagenti di assicurazione nega, poi, contraddittoriamente, la sussistenza, per questi ultimi, di quella eadem ratio che dovrebbe, invece, sorreggerne l'affermata applicabilità;

che, in questi termini, quella prospettata dal giudice a quo si pone, in realtà, come mera questione interpretativa, da risolvere sulla base dei canoni ermeneutici generali, e che, quindi, rimane estranea al sindacato affidato alla Corte, alla quale non spetta, infatti, valutare l'incertezza in ordine all'applicabilità delle norme, bensì eliminare le norme eventualmente viziate;

che, quindi, la questione di costituzionalità sollevata dal pretore di Bassano del Grappa è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1753 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Bassano del Grappa con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.